REGOLAMENTO (CEE) N. 2366/70 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1472/69 relativo alle importazioni degli agrumi originari della Tunisia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1472/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Tunisia (1), definisce le condizioni di applicazione del regime particolare stabilito da detto regolamento per le importazioni nella Comunità di agrumi originari della Tunisia mediante riferimento ai corsi rilevati nella fase del commercio all'ingrosso sui mercati rappresentativi della Comunità ; che tali rilevazioni sono state effettuate conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2) ;

considerando che queste disposizioni sono state in seguito modificate dal regolamento (CEE) n. 2512/69 (3) ; che di conseguenza i prezzi d'entrata devono essere ormai calcolati sulla base dei corsi rilevati nella fase importatore/grossista o riportati a tale fase ; che è opportuno quindi adeguare conseguentemente l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1472/69,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1472/69 è sostituito dal testo seguente :

« Affinché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato 1 del citato accordo, è necessario che i corsi rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità nella fase importatore/grossista, o ricondotti a tale fase — tenuto conto dei coefficienti di adeguamento e al netto delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali — coefficienti, spese e tasse previsti per il calcolo del prezzo di entrata di cui al regolamento n. 23 — restino, per un determinato prodotto, eventualmente equiparato alla categoria di qualità I in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, settimo comma, primo trattino, del regolamento n. 23, uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1970.

Per il Consiglio
Il Presidente
W. SCHEEL

(1) GU n. L 198 dell'8. 8. 1969, pag. 95.
(2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 4.